



Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

Schema di certificazione per il settore automobilistico IATF 16949

In vigore dal 01/10/2021

RINA
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici



INDICE

CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' IN CONFORMITÀ ALLA IATF 16949:2016	3
CAPITOLO 1 GENERALITÀ	3
CAPITOLO 2 NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE.....	5
CAPITOLO 3 CERTIFICAZIONE INIZIALE	6
CAPITOLO 4 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	7
CAPITOLO 5 RICERTIFICAZIONE.....	8
CAPITOLO 8 MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI CAMBIAMENTI	8
CAPITOLO 9 PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO	8
CAPITOLO 10 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI	9
CAPITOLO 11 SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	9



CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ IN CONFORMITÀ ALLA IATF 16949:2016

CAPITOLO 1 GENERALITÀ

1.1

Nel presente Regolamento sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore Automotive rispetto a quanto già definito nel

Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di Gestione

I punti del presente Regolamento si riferiscono (e mantengono la stessa numerazione) ai punti corrispondenti del Regolamento Generale per la Certificazione di Sistemi di Gestione per i quali sono state apportate modifiche e/o integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano i documenti:

- Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale
- Regole per ottenere e mantenere il riconoscimento IATF 5° Edizione per la IATF 16949
- Eventuali Sanctioned Interpretations (Sis) e Frequently Asked Questions (FAQs) disponibili sul sito www.iatfglobaloversight.org

1.2

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17021:2015 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma:

IATF 16949 : 2016.

In particolare il CISQ AUTOMOTIVE, Consorzio di Organismi di certificazione riconosciuto da IATF (International Automotive Task Force) per l'attività di certificazione secondo IATF 16949, rilascia la certificazione IATF 16949:2016 a fronte del completamento dell'iter di certificazione e sulla base dei risultati degli audit del RINA. Per l'Italia, IATF demanda la gestione dello Schema di Certificazione IATF 16949 ad ANFIA (Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche).

La certificazione IATF 16949 può essere rilasciata sia in modo autonomo sia ad integrazione di certificazioni secondo la norma ISO 9001:2015.

1.3

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni operanti nel settore automobilistico e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo, ma solamente dal tipo di attività svolta dall'Organizzazione stessa. La scelta del modello di Sistema di Gestione per la Qualità, tra quelli indicati al paragrafo precedente, è, di regola, fatta dall'Organizzazione in relazione alla tipologia di prodotto/servizio fornito per il settore automobilistico:



- Materiali per produzione
- Componenti per produzione o ricambi
- Trattamenti termici, trattamenti galvanici,
- Verniciatura o altri trattamenti superficiali
- Altri prodotti specifici del Cliente

Il "settore automobilistico" comprende la produzione dedicata ad autoveicoli, camion (leggeri, medi e pesanti), autobus e motocicli.

Sono esclusi dal "settore automobilistico" i veicoli industriali, agricoli e le macchine movimento terra.

In particolare, la specifica tecnica IATF 16949 è applicabile anche alle Organizzazioni costruttrici di automobili.

Per la certificazione IATF 16949, per quanto non espressamente indicato sul presente documento, si dovrà fare riferimento al documento:

- IATF - Regole per ottenere e mantenere il riconoscimento IATF 5° Edizione per la IATF 16949

Per l'attività certificativa il RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. Il RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità.

1.4

La partecipazione di osservatori agli audit è previamente concordata tra RINA e l'Organizzazione.

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme di riferimento, L'OEM (Original Equipment Manufacturer) e/o l'Ente garante delle certificazioni emesse (Organismo di Accreditamento - ANFIA) può richiedere:

- la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA
- l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale

La partecipazione di osservatori agli audit e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale dell'OEM e/o dell'Ente di Accreditamento, è preventivamente concordata tra RINA e l'Organizzazione.

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare, il RINA deve iniziare il processo di ritiro del certificato.

CAPITOLO 2

NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

2.1

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, per ottenere la certificazione da parte del RINA, un Sistema di Gestione per la Qualità, per quanto applicabile in relazione al tipo di prodotto o servizio considerato, deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti dello schema di riferimento e quelli indicati ai seguenti punti del presente Capitolo, oltre ad:

- eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento
- eventuali requisiti specifici richiesti dal Cliente

Nell'ambito dell'accREDITamento, infatti, il RINA si deve attenere a determinati documenti di riferimento emessi dagli Organismi di AccREDITamento stessi. Tali documenti sono reperibili, contattando il RINA o direttamente gli Organismi di AccREDITamento (ad esempio consultando i relativi siti web).

2.2

In particolare, per ottenere la certificazione del Sistema di Gestione secondo lo schema automobilistico, l'Organizzazione deve:

2.2.1 Aver istituito e mantenuto attivo e completamente operativo un Sistema di Gestione in totale ottemperanza ai requisiti della norma o documento normativo di riferimento.

Il Sistema di Gestione si intende completamente operativo quando:

- è applicato da almeno dodici mesi per la certificazione in conformità alla norma ISO/TS 16949
- il sistema di audit interni è completamente attuato ed è possibile dimostrarne l'efficacia,
- è stato svolto e documentato almeno un riesame del sistema da parte della Direzione,
- sono stati determinati gli obiettivi ed i processi necessari ad ottenere risultati in
- accordo con i requisiti del Cliente e con le politiche aziendali,
- sono stati sviluppati tali processi,
- sono stati effettuati e registrati monitoraggi e misure dei processi e dei prodotti rispetto alle politiche, agli obiettivi ed ai requisiti per il prodotto,
- sono stati effettuati e registrati monitoraggi e misure,
- sono state messe in atto azioni per il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti che diano garanzia di costanza nelle modalità di produzione e nella qualità dei prodotti o servizi forniti

2.2.2 Disporre delle informazioni documentate, relative:

- allo scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità
- alla descrizione dei processi e delle loro interazioni deve essere estesa a tutti quelli sviluppati dall'Organizzazione (anche a processi affidati all'esterno necessari alla realizzazione di un determinato prodotto/servizio, determinanti ai fini della capacità del prodotto/servizio stesso di soddisfare ai requisiti applicabili). Tale descrizione può avvenire in vario modo:
 - Descrizioni
 - Schemi di flusso o logigrammi

- Tabelle o matrici
- Altro
- All'eventuale esclusione di linee di produzione o di requisiti della norma di riferimento, illustrando per quest'ultime le ragioni per le quali tali esclusioni non influenzano la qualità del prodotto/servizio fornito. La norma IATF 16949 ammette solo l'esclusione dei requisiti relativi al cap. 8.3 della norma stessa, esclusivamente per quanto riguarda la progettazione e sviluppo del prodotto, purché tali esclusioni non influenzino la capacità dell'Organizzazione di fornire prodotti/servizi rispondenti ai requisiti del Cliente ed ai requisiti cogenti applicabili. Il punto 8.3 è sempre applicabile alla progettazione del processo produttivo.
- Alla descrizione dell'Organizzazione aziendale.

2.3

La conformità del Sistema di Gestione alla norma di riferimento è verificata attraverso un programma di audit che comprende.

- un audit iniziale in due "stage",
- un audit sorveglianza nel primo anno
- un audit di sorveglianza nel secondo anno
- un audit di rinnovo della certificazione al terzo anno.

La frequenza delle verifiche di sorveglianza, oltre ad avere frequenza annuale, può essere definita con una periodicità di 6 o 9 mesi.

CAPITOLO 3 CERTIFICAZIONE INIZIALE

3.1

L'audit iniziale è composto da due stage:

- Audit stage 1- effettuato sul sito dell'Organizzazione, attraverso un Riesame di adeguatezza
- Audit stage 2 – effettuato sul sito dell'Organizzazione

Durante l'audit iniziale l'Organizzazione deve dimostrare che il Sistema di Gestione è pienamente operativo e di applicare effettivamente il Sistema stesso.

Qualora vi fossero modifiche significative che potrebbero avere impatto sul sistema di gestione, RINA può considerare la necessità di ripetere lo stage 1, tutto o in parte. In questo caso, RINA informerà l'Organizzazione qualora i risultati dello stage 1 possano portare al rinvio o alla cancellazione dello stage 2.

3.2

Oltre a quanto stabilito dal corrispondente punto 3.5 dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, in presenza di non conformità maggiori e/o minori² il processo di certificazione è sospeso. Nel caso sia riscontrata almeno una o più non conformità maggiori e/o minori, entro tre mesi deve essere effettuato un audit supplementare finalizzato ad accertare la corretta ed efficace applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale audit il processo di certificazione è ripreso.

A seconda della gravità e della numerosità dei rilievi il RINA può decidere di effettuare un audit supplementare direttamente sul sito dell'Organizzazione o una verifica documentale delle azioni correttive intraprese dall'Organizzazione.

Qualora l'audit supplementare da effettuare per la verifica delle azioni correttive proposte non sia effettuata entro tre mesi dalla dell'audit di stage 2, il RINA si riserva di chiudere la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione del RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

CAPITOLO 4 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1

Oltre a quanto stabilito dal corrispondente punto 4.6 dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, se durante gli audit di sorveglianza, dovessero essere individuate delle non conformità, è avviato da parte del RINA, il processo di valutazione della gestione di tali non conformità nel seguente modo:

- in presenza di non conformità maggiori, l'Organizzazione è sottoposta ad una verifica supplementare entro i tempi stabiliti dal RINA, in relazione all'importanza delle non conformità stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita di sorveglianza;
- in presenza di non conformità minori, l'Organizzazione può essere sottoposta, a giudizio del valutatore e secondo i tempi stabiliti dal RINA, ad una verifica supplementare. L'Organizzazione deve comunque dimostrare al RINA, inviando evidenza scritta, di aver attuato le azioni correttive proposte, in modo efficace e non oltre 60 giorni dalla notifica delle non conformità.

A seconda della gravità e della numerosità dei rilievi, il RINA può decidere di effettuare un audit supplementare direttamente sul sito dell'Organizzazione o una verifica documentale delle azioni correttive intraprese dall'Organizzazione. Nel caso le non conformità non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora le non conformità rilevate siano tali da non assicurare la rispondenza dei prodotti/servizi forniti alle richieste dei Clienti e delle normative di legge applicabili, il RINA può sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse non siano state corrette e comunque in accordo con quanto previsto dal punto 11.1.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione per la Qualità sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.



CAPITOLO 5 RICERTIFICAZIONE

5.1

Oltre a quanto stabilito dal corrispondente punto 5.4, nel caso sia riscontrata almeno una o più non conformità maggiori e/o minori, entro massimo tre mesi e comunque prima della data di scadenza del certificato di conformità, deve essere effettuata una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta ed efficace applicazione delle azioni correttive proposte.

A seconda della gravità e della numerosità dei rilievi il RINA può decidere di effettuare un audit supplementare direttamente sul sito dell'Organizzazione o una verifica documentale delle azioni correttive intraprese dall'Organizzazione.

I tempi stabiliti entro i quali l'Organizzazione deve effettuare l'audit supplementare sono comunicati all'Organizzazione sul rapporto di audit di ricertificazione.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione per la Qualità sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

CAPITOLO 8 MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI CAMBIAMENTI

8.1

Oltre a quanto stabilito dal corrispondente punto 8.1 del Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di Gestione, l'Organizzazione deve comunicare a RINA

- le notifiche di stato speciale o ricezione di reclami gravi da parte di uno IATF OEM, secondo quanto previsto dai requisiti specifici dello stesso;
- le notifiche di stato speciale o ricezione di reclami gravi da parte di Clienti della filiera automobilistica (diversi quindi dagli IATF OEM), solo se previsto specificatamente dai requisiti contrattuali dello stesso.

CAPITOLO 9 PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO

9.1

Diversamente da quanto previsto dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, qualora un'Organizzazione operi su più siti permanenti e sia richiesta un'unica certificazione, le attività di audit devono essere effettuati su tutti i siti produttivi per cui sia richiesta la certificazione. Sono oggetto di campionamento, nel triennio di validità della certificazione, le funzioni remote in cui non venga effettuata attività di progettazione.



CAPITOLO 10 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

10.1

Oltre a quanto stabilito dal corrispondente punto 10.1, un Organizzazione che ha già effettuato un trasferimento della propria certificazione negli ultimi 3 anni ad un Ente di Certificazione esterno al consorzio CISQ AUTOMOTIVE, non può richiedere il trasferimento della certificazione al RINA.

Ogni richiesta di trasferimento deve essere preventivamente approvata da IATF.

Diversamente da quanto previsto dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, il trasferimento della certificazione IATF 16949, da un Ente di Certificazione esterno al CISQ AUTOMOTIVE, può essere portato a termine solo a fronte dell'effettuazione di un audit di ricertificazione.

CAPITOLO 11 SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

11.1

Oltre a quanto stabilito dal corrispondente punto 11.1 del Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di Gestione, il processo di sospensione del certificato è avviato secondo le motivazioni di seguito riportate:

- Qualora l'Organizzazione riceva una notifica di stato speciale da parte di uno IATF OEM e non comunichi al RINA tale notifica entro 10 giorni (o nel rispetto dei tempi previsti dai requisiti dello specifico IATF OEM).
- Qualora sia prevista la sospensione del certificato di conformità all'interno dei requisiti dello specifico IATF OEM, in caso di notifica di stato speciale.
- per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori di un Ente di Accreditamento (ANFIA);

Per le notifiche di stato speciale o ricezione di reclami gravi da parte di Clienti della filiera automobilistica (diversi quindi dagli IATF OEM), in relazione alla gravità della segnalazione ricevuta il RINA stabilirà la necessità di effettuare un audit supplementare ed eventualmente, qualora sia riscontrata una non conformità maggiore, sospendere il certificato di conformità.

Publicazione: RC/C 92
Edizione Italiana

RINA
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org